Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 25/02/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 16/09/2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 73 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata; la nota sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up-front o recurring; a seguito dell'estinzione anticipata, ha pertanto diritto al rimborso di tutti i costi e le commissioni.
Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.468,00, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre spese di assistenza tecnica pari ad € 250,00.
L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in data 16/09/2013, il ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente il 31/01/2020, alla scadenza della rata n. 73; la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, non può comportare il superamento della distinzione tra i costi, ma sancisce il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "recurring" e che la banca abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili; tale sentenza, quindi, non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in

parola sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, non potendo le pronunce della Corte di Giustizia dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione e già esauriti; alla Direttiva UE 2008/48, peraltro, non può riconoscersi la natura di direttiva self-executing; le commissioni di intermediazione hanno natura up front e sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; le commissioni di attivazione e le commissioni di istruttoria non sono soggette a rimborso in quanto riferite ad attività tipicamente up front, relative alla fase preliminare alla conclusione del prestito; le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 81,31; l'adozione di tale sistema di calcolo (IAS39) è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto; in ogni caso, conferma l'offerta già formulata in sede di risposta al reclamo di rimborsare l'ulteriore somma di € 625,76 (non accettata dal ricorrente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis; le spese di assicurazione a copertura del rischio vita sono state sostenute direttamente dall'intermediario; infine deve essere respinta la domanda di rimborso delle spese legali, in conformità al consolidato orientamento del Collegio.
L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato, ovvero in via subordinata di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 625,76.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" ed ancora "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 877,12, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.235,88	Tasso di interesse annuale	7,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	236,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	39,17%
Data di inizio del prestito	31/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,73%

rate pagate	73	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	17,73%	62,06		62,06
Commissioni di attivazione (B)				991,20	Recurring	39,17%	388,22		388,22
Commissioni di gestione (C)				207,60	Recurring	39,17%	81,31	81,31	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				2.407,20	Upfront	17,73%	426,84		426,84
			Totale						877,12

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 877,00.

L'importo totale dovuto, pari a € 877,00 per arrotondamento, è inferiore alla richiesta del ricorrente, in quanto quest'ultimo ha richiesto il rimborso per tutte le commissioni secondo il criterio del pro rata temporis, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front ha precisato che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". (Decisione n. 26525/19 del 17.12.2019).

Il Collegio, infine, non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 877,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA